

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 17. Luglio 1863.
dal Ministro Della Guerra*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Sica

Adottata nella tornata del 1. Agosto 1863.

Relig.^o Delle Commissioni incaricate
per la revisione del progetto di legge
relativo alla competenza dei tribunali
militari etc.

[Signature]

Signori

La Commissione incaricata di
revisione il progetto di legge pre-
sentato dal Ministro della Giur.
e ora già approvato dal Senato del
Regno, intorno la competenza dei
tribunali militari e dei Consigli
di guerra massimamente nei casi di
sentenza alla leva è stata convocata
che unanimemente nel proporre l'ap-
prova.

Invece una sola fra i Commissionari
presenti alle discussioni espresse il voto
del proprio ufficio per la rigetta di que-
sta legge, ritenendola che in ogni caso
la si riteneva come una di quelle di
opinioni legislative richieste dalla neces-
sità di tempo e d'un indole momentanea per
essa.

La maggioranza però della vostra Commis-
sione considerò come bisogno superiore per

aprire la nazionale indipendenza con
tutte sollecitamente un diritto fatto e
nesso che possa fare rispettare.

Ovvero che i voti di merito alla loro
sia per la scelta di punto istituzione in
tutte province, sia per le profici indagini
di uomini dell'Unità Italiana, si mu-
tiplicano ogni di più.

Che d'altronde i tribunali ordinari
e specializzati d'effetti, debbono necessaria-
mente procedere nella punizione con una
giudale lentezza, d'onde la conseguenza che
il quoziente della imprigionamento proce-
dono al giudizio rimane lungamente
protratto.

On è indispensabile che coloro i quali
debbono far parte del governo nostro, con
non siano anticipatamente demoralizzati
con le lunghe permanenze in un carcere, ma
sollecitamente giudicati possano fare ammenda
e d'una fatta spesa involontaria.

37

Arrege che
~~Il~~ il progetto di legge non con-
tiene veruno equivoco alle gene-
ralità contro i recitanti e coloro che ab-
biano cooperato al reato di recitazione, ed
è limitato a soli due anni, essendo per-
to modo con deviazione puramente
temporanea alle regole della competen-
za ordinaria.

La Commissione per parte superiore
si propone come fin da principio accen-
nata, l'approvazione del progetto di leg-
ge.

Giuseppe Riva

N^o 102.A

Relazione

De Donno Giorgini Genardelli
Leopardi Oliva Sanguinetti
Cavoni Pica Vagetti Giovis

Terminata nel 28. luglio 1865

all'atto

SESSIONE 1863

N° 102-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**DE DONNO, GIORGINI, ZANARELLI, LEOPARDI, OLIVA,
SANGUINETTI, CAVOUR, PICA, VEGEZZI ZAVERIO**

sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno e presentato alla Camera dal ministro della guerra

nella tornata del 17 luglio 1863.

Competenza dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva.

Tornata del 27 luglio 1863.

SIGNORI! — La Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge presentato dal ministro della guerra, e già approvato dal Senato del regno, intorno la competenza dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittima nei reati di renitenza alla leva è stata pressochè unanime nel proporvene l'approvazione.

Invero uno solo fra i commissari presenti alla discussione espresse il voto del proprio ufficio per il rigetto di questa legge, dimandando che in ogni caso la si riconoscesse come una di quelle disposizioni legislative richieste dalla necessita dei tempi e d'un'indole meramente precaria.

La maggioranza però della vostra Commissione considerò esser bisogno supremo, per assicurare la na-

(102-A)

zionale indipendenza, costituire sollecitamente un esercito forte e numeroso che possa farla rispettare.

Osservò che i reati di renitenza alla leva sia per la novità di questa istituzione in talune provincie, sia per le perfide instigazioni de' nemici dell'unità italiana, sono pur troppo numerosi.

Che d'altronde i tribunali ordinari, già sopraccarichi d'affari debbono necessariamente procedere nella punizione con non piccola lentezza, d'onde le conseguenze che il periodo dell'imprigionamento preventivo al giudizio rimane lungamente protratto.

Ora è indispensabile che coloro i quali debbono far parte del glorioso nostro esercito non sieno anticipatamente demoralizzati con la lunga permanenza in un carcere, ma, sollecitamente giudicati, possano fare ammenda di un fallo spesso involontario.

Arroge che il progetto di legge non contiene veruno aggravamento alle pene stabilite contro i renitenti o coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza, ed è limitato a soli due anni, essendo per tal modo una deviazione puramente temporanea alle regole della competenza ordinaria.

La Commissione per questa ragione vi propone, come fin da principio accennava, l'approvazione del progetto di legge.

PICA, relatore.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 16 luglio 1863.

Art. 1.

È devoluta ai tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di guerra marittimi.

Art. 2.

Sono pure soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi rispettivamente tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'articolo 178 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito e nell'articolo 135 della legge 28 luglio 1862 sulla leva di mare.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

Sono sospese le disposizioni alla medesima contrarie.

Adi 17 luglio 1863.

~~Il presidente del Senato~~
~~Solerte~~

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3°

L'abrogazione della legge in data del 27. Luglio 1862. relativa alle diserzioni militari è prorogata fino al 1° Agosto 1864.

Art. 4°

Le disposizioni contenute negli art. 1° e 2° della presente legge avranno effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione. Sono sospese le disposizioni alla medesima contrarie.

Approvato nella Tornata del 1° Agosto 1863.

Scelardi

V

Signore

Il reato di resistenza si commette in questi ultimi tempi ripetendo con tanta frequenza in alcune Provincie del Regno, che ove non venisse posto a tale infrazione un pronto ed efficace riparo, non potrebbe a meno di risentirsi l'ordinamento e la prosperità dell'Esercito.

Il governo onde avvicinarsi al modo più opportuno per impedire il male che si deplora, prese ad investigarne le cause, e che riconosciute come non ultima fra esse sia la scortesia con cui i Tribunali Ordinari, per l'immensa mole di affari civili che gestano da cui questi si trovano d'altrove sovraccarichi, possono tali reati essere giudicati e repressi.

Ciò posto, è ritenuto che prima della legge 20. Marzo 1874. sul Reclutamento dell'Esercito, non si ebbe mai a lamentare il sommerso insuccesso da che i reati di cui si tratta essendo allora indistintamente soggetti alla giurisdizione militare con una procedura semplice e pronta si iniziarono i difensivi e relativi giudizii; il governo del Re mita

quindi fiducia che surge rievocando un più
severo sistema di penalità per far riporre la
renitenza, sopra equamente ottenersi il diritto
dopo aver provvisto la salute dei giudici

A questo fine abbiamo l'onore di proporre
l'ordine del Re un progetto di legge già stato
approvato dal Senato con cui la cognizione di
quei reati vien restituita all'Autorità giudiziaria
Militare la quale non avendo attribuzione
così variata d'ampie come la Magistratura
civile, è in grado di condurre a termine le cause
con sua pronta richiesta.

Trattandosi di un'infrazione che ha la
massima importanza siccome quella che ferisce
l'Esercito e ne compromette la stessa esistenza,
si fa per se manifesta l'urgenza non più ingiusta
di mandarsi al riparo e sia approvato il
progetto di legge ad un tal fine proposto.

N° 102.

Progetto di legge approvato dal
Senato presentato alla Camera dal
Ministro della Guerra / Della Rovere /

Competenza dei Tribunali militari
e dei Consigli di Guerra mantenuta
sui punti di competenza alla leva

Tramata del 17. luglio 1865.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro della guerra

(DELLA ROVERE)

nella tornata del 17 luglio 1863.

Competenza dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva.

SIGNORI! — Il reato di renitenza si andò in questi ultimi tempi ripetendo con tanta frequenza, massime in alcune provincie del regno, che, ove non venisse posto a tale infrazione un pronto ed efficace riparo, non potrebbe a meno di risentirsene l'ordinamento e la prosperità dell'esercito.

Il Governo, onde avvisare al modo più opportuno per impedire il male che si deplora, prese ad investigarne le cause, ed ebbe a riconoscere come non ultima fra esse sia la lentezza con cui dai tribunali ordinari, per l'immensa mole di affari sì civili che penali da cui questi si trovano d'altronde sovraccarichi, possano tali reati essere giudicati e repressi.

Ciò posto, e ritenuto che prima della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, non si ebbe mai a lamentare il segnalato inconveniente, da che i reati di cui si tratta essendo allora indistintamente soggetti alla giurisdizione militare con una procedura semplice

e pronta si iniziavano e definivano i relativi giudizi, il Governo del Re nutre quindi fiducia che, senza ricorrere ad un più severo sistema di penalità per far cessare la remitenza, possa egualmente ottenersi il divisato scopo col procurare la celerità dei giudizi.

A questo fine abbiamo l'onore di proporvi d'ordine del Re un progetto di legge già stato approvato dal Senato con cui la cognizione di quei reati vien restituita all'autorità giudiziaria militare, la quale, non avendo attribuzioni così svariate ed ampie come la magistratura civile, è in grado di condurre a termine le cause con la prontezza richiesta.

Trattandosi di un'infrazione che ha la massima importanza, siccome quella che ferisce l'esercito e ne compromette la stessa esistenza, si fa per sè manifesta l'urgenza con cui importa di andarvi al riparo, e sia approvato il progetto di legge ad un tal fine propostovi.

PROGETTO DI LEGGE

(102)

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 16 luglio 1863.

Art. 1.

È devoluta ai tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di guerra marittimi.

Art. 2.

Sono pure soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi rispettivamente tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'articolo 178 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito e nell'articolo 135 della legge 28 luglio 1862 sulla leva di mare.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

Sono sospese le disposizioni alla medesima contrarie.

Addì 17 luglio 1863.

Il presidente del Senato

SCLOPIS.

SESSIONE 1863

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro della guerra

(DELLA ROVERE)

nella tornata del 17 luglio 1863.

**Competenza dei tribunali militari e dei Consigli di guerra
marittimi pei reati di renitenza alla leva.**

SIGNORI! — Il reato di renitenza si andò in questi ultimi tempi ripetendo con tanta frequenza, massime in alcune provincie del regno che, ove non venisse posto a tale infrazione un pronto ed efficace riparo, non potrebbe a meno di risentirsene l'ordinamento e la prosperità dell'esercito.

Il Governo, onde avvisare al modo più opportuno per impedire il male che si deplora, prese ad investigarne le cause, ed ebbe a riconoscere come non ultima fra esse sia la lentezza con cui dai tribunali ordinari, per l'immensa mole di affari sì civili che penali da cui questi si trovano d'altronde sovracarichi, possano tali reati essere giudicati e repressi.

Ciò posto, e ritenuto che prima della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, non si ebbe mai a lamentare il segnalato inconveniente, da che i reati di cui si tratta essendo allora indistintamente soggetti alla giurisdizione militare con una procedura semplice

e pronta si iniziavano e definivano i relativi giudizi, il Governo del Re nutre quindi fiducia che, senza ricorrere ad un più severo sistema di penalità per far cessare la renitenza, possa egualmente ottenersi il divisato scopo col procurare la celerità dei giudizi.

A questo fine abbiamo l'onore di proporvi d'ordine del Re un progetto di legge già stato approvato dal Senato con cui la cognizione di quei reati vien restituita all'autorità giudiziaria militare, la quale, non avendo attribuzioni così svariate ed ampie come la magistratura civile, è in grado di condurre a termine le cause con la prontezza richiesta.

Trattandosi di un'infrazione che ha la massima importanza, siccome quella che ferisce l'esercito e ne compromette la stessa esistenza, si fa per sé manifesta l'urgenza con cui importa di andarvi al riparo, e sia approvato il progetto di legge ad un tal fine propostovi.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 16 luglio 1863.

Art. 1.

È devoluta ai tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'annata di terra.

La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di guerra marittimi.

Art. 2.

Sono pure soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi rispettivamente tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'articolo 178 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito e nell'articolo 135 della legge 23 luglio 1862 sulla leva di mare.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

Sono sospese le disposizioni alla medesima contrarie.

Addì 17 luglio 1863.

Il presidente del Senato

SCLOPIS.

Torino 27 ore una

La Commissione radunata, nominata a Presidente il deputato Cavout e segretario il deputato Danardelli, passa ad indire dai Comitatari il mandato ricevuto dagli Uffici.

Il deputato De-Danno riferì avergli dato l'Ufficio il mandato di fiducia con facoltà d'approvare la legge.

Il deputato Giorgini espone come il 2° Ufficio abbia dichiarato di approvare la legge per la stretta colleganza che avvi fra i reati di benivente e quelli di diserzione che furono pure sottoposti alla giurisdizione militare.

Il dep. Danardelli partecipa come il 3° Ufficio non accetti la legge non volendo estendere le giurisdizioni militari eccezionali estenden-
do la loro ai residenti dopo averli l'anno scatto infondibile per compiere
dei reati di diserzione; subordinatamente per l'Ufficio desidera
che ove la Commissione accetti la legge dica nella relazione che
l'accetta solo per suo carattere di provvisorietà.

Il dep. Scapati Comitatario del 4° Ufficio è assente.

Il dep. Oliva Comitatario del 5° Ufficio dichiara d'aver ricevuto mandato di accettare la legge.

Il dep. Sanguinetti Comitatario del 6° Ufficio è assente.

Il dep. Cavout dichiara di aver ricevuto mandato di fiducia dall'Ufficio 7° ed egli seppero pure inchinarsi alle giurisdizioni militari pure accetta la legge per suo carattere di provvisorietà.

Il deputato Sica fa osservazioni conformi a quelle del deputato Cavout avendo anch'egli ricevuto mandato di fiducia dall'Ufficio 8°.

Il deputato Favero Vegazzi partecipa che la legge nell'Ufficio 9° fece cattivissima impressione vedendo che a poco a poco si vanno estendendo le leggi eccezionali, anche pure per le circostanze affatto eccezionali e an' via provvisoria decise subito.

Possia venne comunicato all'Ufficio una lettera del presidente della Camera colla quale annuncia che il ministro della Guerra desidera sia aggiunto alla legge un articolo pel quale si protragga al 1° agosto 1864 l'osservanza della legge 25 luglio 1862 relativa alle diserzioni militari.

La Commissione, mentre la grande maggioranza trova
una attribuzione che si faccia una legge in cui si sottopongano
alla giurisdizione militare i reati di resistenza mentre altri no
si esse reati e quella giurisdizione i reati di diserzione, trova
però d'altronde che la Commissione non può occuparsene,
risolvendosi l'articolo suggerito dal ministro in una legge
nuova e diversa che non è passata negli Uffici e sulla
quale la Commissione non ricevette alcun mandato
sotto di che meda ai voti l'approvazione della legge
5 comitati l'approvano, un altro l'approva solo sotto la
condizione che venga mantenuta la giurisdizione militare
anche per reati di complicità, un altro la respinge
In seguito si nominò in relatore il deputato
Lica

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 16 Luglio 1863

OGGETTO

Competenza dei Tribunali militari e dei Consigli di Guerra marittimi per reati di renitenza alla Leva

Articolo 1.

È devoluta ai Tribunali Militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei consigli di Guerra marittimi.

Articolo 2.

Sono pure soggetti alla giurisdizione dei tribunali Militari e dei Consigli di Guerra marittimi rispettivamente tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuni dei modi espressi nell'articolo 178. Della legge 20. Marzo 1854. sul reclutamento dell'esercito e nell'articolo 135. Della legge 28 luglio 1862. sulla leva di mare

Articolo 3.

La presente legge avrà effetto per
anni due dal giorno in cui verrà posta in
esecuzione;

Sono sospese le disposizioni alla
medesima contrarie

Addì 17 Luglio 1863.

Il Presidente Del Senato
Serrà